



N. 275 del Registro  
abilitati conduzione impianti termici

Ispettorato

**PATENTINO DI ABILITAZIONE DI 2° GRADO  
per la conduzione di impianti termici**

Il Capo dell'Ispettorato TERRITORIALE DEL LAVORO DI PISTOIA

VISTO il risultato favorevole dell'esame sostenuto dal titolare del presente  
patentino in data 23/06/17 al termine del Corso di abilitazione gestito  
da SOPHIA S.C.A.R.L.

ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 287, comma 6 e del D.M.  
12 agosto 1968 (MLPS)

**AUTORIZZA**

Il signor DEL PRETE MARIO BIAGIO  
nato il 03/06/77 a CASORIA (NA)  
residente a BUGGIANO, VIA PISTOIESE n. 108  
a condurre impianti termici di 2° grado per il cui mantenimento in  
funzione non occorre anche il patentino di abilitazione alla condotta di  
generatori di vapore.

Pistoia

addì

22/01/2021

Firma del Titolare

Il Capo dell'Ispettorato

**ESTREMI PROVVEDIMENTI DI REVOCA DEL PATENTINO**

**CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI**

D Lgs 3 aprile 2006, n. 152

**DEFINIZIONI**

Art. 268

a) inquinamento  
atmosferaico

Ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione  
nella stessa di una o più sostanze in quantità e con  
caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute  
umana o per la qualità dell'ambiente oppure tale da ledere i  
beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.

b) Emissione

Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta  
nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferaico

q) valore limite  
di emissione

Il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il  
flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che  
non devono essere superati

Art. 283

a) impianto  
termico

Impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o  
più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione  
e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di  
regolazione e di controllo.

d) impianto  
termico civile

Impianto termico la cui produzione di calore è destinata,  
anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o  
alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua  
per usi igienici e sanitari: l'impianto termico civile è  
centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più  
edifici ed è individuale negli altri casi.

e) potenza  
termica nominale  
dell'impianto

La somma delle potenze termiche nominali dei singoli  
focolari costituenti l'impianto.

f) potenza  
termica nominale  
del focolare

Il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile  
utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato  
all'interno del focolare, espresso in Watt termico o suoi multipli;

(ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE)

Art. 287

1 Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato Territoriale, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Presso ciascun Ispettorato Territoriale è compilato e aggiornato un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, la cui copia è tenuta anche presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

2 Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

3 Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.

4 Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente il rilascio del patentino senza necessità dell'esame di cui al comma 1.

5 Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato dall'Ispettorato Territoriale in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal fine l'autorità competente comunica all'Ispettorato i casi di irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo.

Art. 288

(controlli e sanzioni)

7 Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0,322 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 è punito con l'ammenda da quindici euro a quarantasei euro.



ISPettorato

SEDE DI PISTOIA

**PATENTINO DI ABILITAZIONE DI 2° GRADO**  
per la conduzione di impianti termici



D.Lgs 03/04/2006, n. 152, art. 287  
Nome in materia ambientale